

**MEMORANDUM D'INTESA  
TRA  
L'AGENZIA DELLE DOGANE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E  
L'AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE DEL REGNO  
DEL MAROCCO  
PER  
LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI  
DOGANALI**

L'Agenzia delle Dogane della Repubblica Italiana e l'Amministrazione delle Dogane e Imposte Indirette del Regno del Marocco, qui di seguito denominate le Parti :

- vista la Convenzione di mutua assistenza amministrativa firmata il 4 ottobre 1988 a Roma;

- visto l'Accordo di Associazione tra l'Unione Europea e il Marocco, in particolare il protocollo n°5 ad esso allegato;

- visto il programma di gemellaggio riguardante lo sviluppo e l'implementazione degli strumenti legislativi, organizzativi e tecnologici al fine di assicurare la fluidità dei flussi alle frontiere nell'ambito dell'Accordo di Associazione tra l'Unione Europea ed il Regno del Marocco;

- vista la dichiarazione sul miglioramento della cooperazione e della mutua assistenza amministrativa (Dichiarazione di Cipro) adottata a luglio 2000 dal Consiglio di Cooperazione Doganale, nonché le risoluzioni sulla sicurezza e la facilitazione della catena logistica internazionale, adottate a giugno 2002 e giugno 2004 dal Consiglio di Cooperazione Doganale, ora denominato Organizzazione Mondiale delle Dogane;

- considerando che le infrazioni alla normativa doganale e alle altre normative la cui applicazione è demandata alla dogana, in particolare in materia di protezione della proprietà intellettuale, pregiudicano gli interessi economici, fiscali e commerciali dei rispettivi paesi e, in linea generale, la protezione della proprietà intellettuale e del consumatore;

- considerando le nuove missioni della dogana in materia di sicurezza dei flussi e facilitazione degli scambi;

- sottolineando la necessità di sviluppare maggiormente la cooperazione bilaterale per lottare più efficacemente contro la frode.

Hanno convenuto, nel rispetto della legislazione interna del Paese di ciascuna Parte, quanto segue :



## DEFINIZIONI

Ai fini del presente Memorandum d'intesa, si intende per :

- a) "informazioni": dati, documenti, rapporti e altre comunicazioni in qualunque formato elettronico, o copie autenticate e certificate conformi ;
- b) "catena logistica internazionale": l'insieme delle procedure concernenti i movimenti transfrontalieri delle merci, dal luogo di origine a quello di destinazione finale.

## CAMPI D'APPLICAZIONE

La cooperazione comprende :

a) lo scambio di informazioni e di esperienze

- sulla ricerca della frode, incluso il traffico di stupefacenti, il contrabbando di merci, la contraffazione;
- ai fini dell'analisi e della valutazione dei rischi, tale scambio riguarda tutte le merci che abbiano come destinazione l'Italia o il Marocco, indipendentemente dal mezzo di trasporto.

b) le misure alle frontiere in materia di protezione della proprietà intellettuale

- su richiesta, le Parti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione alle frontiere delle misure volte a contrastare la violazione dei diritti di proprietà intellettuale - legati a certificati di registrazione comunitari e/o internazionali - mediante la sospensione della libera circolazione delle merci sospettate di essere contraffatte e/o usurpative dei predetti diritti;
- le Parti si scambiano reciprocamente informazioni su merci suscettibili di essere o essere state oggetto di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, nei limiti dei mezzi disponibili e delle prerogative loro conferite.

c) lo scambio preventivo di dati

- le Parti si scambiano informazioni specifiche preliminarmente all'arrivo sul territorio dei due paesi di spedizioni provenienti dall'uno o dall'altro paese;
- lo scambio di informazioni avviene tramite un sistema informatico protetto;

d) la lotta contro il riciclaggio di capitali

- fatto salvo il rispetto delle rispettive legislazioni nazionali, e in funzione delle prerogative loro conferite, le Parti si impegnano a cooperare nel

campo della prevenzione e della ricerca della frode in relazione al riciclaggio dei capitali e finanziamento del terrorismo.

#### **FORMA E CONTENUTO DELLE DOMANDE DI ASSISTENZA**

Le domande di assistenza sono presentate per iscritto in lingua francese e devono contenere informazioni che aiutino la Parte adita a soddisfare la domanda. Si tratta, in particolare, dei seguenti dati :

- nome della Parte richiedente;
- misura richiesta;
- natura della procedura per la quale è stata formulata la domanda;
- oggetto e motivazioni della domanda;
- breve sintesi delle disposizioni legislative o regolamentari di riferimento;
- nomi e indirizzi delle persone fisiche e/o giuridiche interessate, se disponibili.

Qualora la Parte adita non possa dare seguito ad una domanda di assistenza trasmessa, ne informa senza indugio la Parte richiedente e le comunica, nella misura del possibile, i riferimenti dell'autorità competente.

#### **UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI E PROTEZIONE DEI DATI**

Quando lo scambio di informazioni riguarda dati di carattere personale, le Parti assicurano a tali dati un livello di protezione almeno equivalente ai principi enunciati nell'allegato al presente Memorandum di intesa, che di esso forma parte integrante.

#### **UFFICI DEPUTATI ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI**

➤ **Per l'Agencia delle Dogane della Repubblica Italiana:**

↳ **Direzione Centrale Relazioni Internazionali**

Via Mario Carucci, 71 – 00143 ROMA

tel: +39 06 5024 6003/2044

Fax: +39 06 5024 2223

e-mail: [dogane.internazionali@agenziadogane.it](mailto:dogane.internazionali@agenziadogane.it)

➤ **Per l'Amministrazione delle Dogane e Imposte Indirette del Regno del Marocco:**

↳ **Direction de la Prévention et du Contentieux**

Avenue Annakhil Hay Ryad Rabat  
tel : + 212 5 37 57 94 01  
Fax : + 212 5 37 71 78 39  
e-mail : [f.hajar@douane.gov.ma](mailto:f.hajar@douane.gov.ma)

↳ **Division de la Prévention**

Avenue Annakhil Hay Ryad Rabat  
tel : + 212 5 37 57 94 34  
Fax : + 212 5 37 71 78 39  
e-mail : [a.lakbir@douane.gov.ma](mailto:a.lakbir@douane.gov.ma)

↳ **Service du Renseignement et d'Analyse du Risque**

Avenue Annakhil Hay Ryad Rabat  
tel : + 212 5 37 57 94 42  
Fax : + 212 5 37 71 78 38  
e-mail : [asrar.ac@douane.gov.ma](mailto:asrar.ac@douane.gov.ma)

**DISPOSIZIONI FINALI**

Nell'ambito del presente Memorandum d'intesa, l'assistenza è fornita da ciascuna Parte in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nei limiti dei propri poteri e competenze e degli oneri nascenti dalla Convenzione di mutua assistenza amministrativa firmata il 4 ottobre 1988, nonché in funzione delle risorse disponibili presso la Parte adita.

Il presente Memorandum d'intesa è limitato esclusivamente alla mutua assistenza in materia doganale e non copre l'assistenza in materia penale, né modifica gli accordi già conclusi o gli altri accordi in vigore tra le due Parti.

Il presente Memorandum di intesa non pregiudica gli obblighi presenti e futuri in materia di legislazione doganale assunti dalle Parti in virtù di altri accordi intergovernativi già stipulati, o derivanti, per la Repubblica Italiana, dal fatto di essere Stato membro dell'Unione Europea e, per il Regno del Marocco, dall'essere firmatario dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea.

Le Parti, su richiesta e ove necessario, concordano di incontrarsi per esaminare il presente Memorandum d'intesa e per apportare consensualmente modifiche ed integrazioni allo stesso. Tali modifiche ed integrazioni entreranno



in vigore in conformità alle procedure previste per l'entrata in vigore del presente Memorandum e ne sono parte integrante.


Il presente Memorandum d'intesa è concluso per una durata illimitata. Ciascuna delle due Parti può denunciarlo in qualunque momento. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data della notifica all'altra Parte. Il presente Memorandum d'intesa entrerà in vigore alla data della sua firma.

Fatto a Roma, il 25.3.2011 in tre esemplari redatti in italiano, francese e arabo, ciascun testo facente fede.

**Per l'Agenzia delle Dogane della Repubblica  
Italiana**

**Per l'Amministrazione delle Dogane e Imposte  
Indirette del Regno del Marocco**

**Giuseppe PELEGGI**



**Zouhair CHORFI**



## ALLEGATO

### **PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI**

1. I dati personali che sono stati oggetto di trattamento dovranno essere :
  - a) ottenuti ed elaborati legalmente;
  - b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;
  - c) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini per i quali sono stati acquisiti;
  - d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
  - e) conservati in maniera che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati immagazzinati.
2. I dati personali relativi ad informazioni di carattere razziale ed etnico, opinioni politiche, convinzioni religiose o di altre credenze, filosofiche o morali, iscrizione ad organizzazioni sindacali, così come quelli che riguardano la salute o la vita sessuale di chicchessia, non possono essere oggetto di trattamento, salvo se la legislazione nazionale consente sufficienti garanzie. Queste disposizioni si applicano ugualmente ai dati personali relativi a precedenti contravvenzioni o condanne penali.
3. Si dovranno adottare le misure di sicurezza che risultino necessarie per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali, in modo da evitarne ogni alterazione, perdita, consultazione o trattamento non autorizzato, e tali da consentire di individuare sviamenti di informazioni, intenzionali o meno, sia che questi rischi derivino dall'azione umana sia che derivino dal mezzo tecnico utilizzato.
4. Qualsiasi persona dovrà avere la possibilità :
  - a) di conoscere se i dati personali che la riguardano siano contenuti in uno schedario informatizzato, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati ed i riferimenti del responsabile di tale schedario;
  - b) di ottenere ad intervalli non inferiori a sei mesi, salvo che si dimostri un interesse legittimo al riguardo, senza indugio e gratuitamente, la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario contenente dati personali che la riguardano e la comunicazione di tali dati in una forma comprensibile;
  - c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati elaborati contrariamente alle disposizioni previste dalla legislazione nazionale relativa all'applicazione dei principi fondamentali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato;
  - d) di disporre di mezzi di ricorso ove non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di

A

cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).

5. Non si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato, salvo nei seguenti casi:

5-1) Qualora la legislazione della Parte lo preveda e tale deroga costituisca una misura indispensabile in una società democratica al fine di:

- a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonché gli interessi essenziali dello Stato o lottare contro violazioni penali;
- b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la libertà altrui;
- c) fatto salvo quanto stabilito ai precedenti punti a) e b), si dovrà concedere l'accesso ai registri in questione qualora l'interessato debba esercitare il proprio diritto di difesa.

5-2) La legge può prevedere restrizioni all'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente allegato relativamente a schedari informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.

6. I soggetti che in virtù del presente accordo vengano a conoscenza di dati personali sono obbligati al segreto professionale rispetto a tali dati. Tale obbligo permane anche dopo la fine del loro rapporto con il titolare dell'archivio di dati. Il soggetto obbligato può essere liberato dal dovere di segretezza con provvedimento giudiziario e quando sussistano fondati motivi relativi alla pubblica sicurezza, alla difesa nazionale o alla salute pubblica.

7. Ciascuna Parte si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso per le violazioni delle disposizioni della legislazione nazionale concernente l'applicazione dei principi fondamentali definiti nel presente allegato.

8. Nessuna delle disposizioni del presente allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilità per una Parte di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione più ampia di quella prevista nel presente allegato.

